



CONDIZIONI GENERALI PARTE II

Servizi di Monte Titoli

1. Definizioni

1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte II si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali Parte I e nel Regolamento dei Servizi e nelle relative Istruzioni.

1.2 Nella presente parte delle Condizioni Generali il termine:

“Centro Servizi”: indica il soggetto terzo, che ha sottoscritto apposito contratto con Monte Titoli per l'utilizzo della piattaforma MT-X, al quale può essere delegata dai Partecipanti la gestione di specifiche funzioni operative inerenti alla partecipazione ai Servizi. sulla base di apposito mandato operativo redatto secondo il modello predisposto da Monte Titoli.

“Cliente”: indica, ove non diversamente previsto per il singolo Servizio, il soggetto che può partecipare ai Servizi disciplinati ai sensi del Contratto.

“CSDR”: indica il Regolamento europeo (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione Europea e ai depositari centrali di titoli e recante la modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) 236/2012 e la documentazione di attuazione, e successive modifiche e integrazioni.

“Dati dei Servizi”: indica i Dati così come definiti dalle Condizioni Generali Parte I e, in particolare, i dati e le informazioni sia elementari che aggregate che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla base di algoritmi, che entrano in possesso del Cliente per effetto della partecipazione ai Servizi ovvero comunque resi disponibili al Cliente nell'ambito dell'erogazione dei Servizi.

“Direttiva Settlement Finality”: indica la Direttiva 98/26/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come integrata e modificata.

“Ente Pagatore”: indica il soggetto, Banca Pagatrice o Banca Colletttrice, incaricato dal Cliente del Servizio di supporto eventi societari e/o del Servizio RCC di effettuare i pagamenti nell'ambito dei Servizi stessi, ivi inclusi i corrispettivi dovuti dal Cliente per i Servizi di Monte Titoli e il soggetto Banca Tramite incaricato dal Cliente del Servizio di Liquidazione per il regolamento del contante nell'ambito del Servizio di Liquidazione e del Servizio di Regolamento Estero.

“Eurosistema”: indica la Banca Centrale Europea e le Banche Centrali degli stati dell'Unione Europea la cui valuta è l'euro ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea.

“Regolamento”: indica il Regolamento di Monte Titoli come di tempo in tempo integrato e modificato.

“Servizi”: indica uno o più dei servizi forniti da Monte Titoli e disciplinati dalle presenti Condizioni Generali Parte II.

“Servizi Fiscali”: indica i servizi erogati da Monte Titoli che consentono l'assolvimento, da parte dei Partecipanti, per il tramite di Monte Titoli, degli adempimenti e degli obblighi fiscali cui gli stessi sono tenuti ai sensi della normativa vigente nell'ambito delle operazioni inerenti i proventi o le transazioni relative a strumenti finanziari in base alla normativa fiscale italiana o di un paese estero.

“Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali”: indica il servizio fornito da Monte Titoli che consente la registrazione nel sistema di scritture contabili di strumenti finanziari registrati inizialmente presso altri depositari centrali, nonché la gestione delle operazioni societarie sulla base delle informazioni messe a disposizione dai depositari centrali o dagli emittenti di tali strumenti finanziari.

“Servizio di gestione delle Comunicazioni e Segnalazioni (“Servizio FIS/CPA”): indica il servizio fornito da Monte Titoli che consente la gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni tramite

l'invio di flussi informativi relativi alle partecipazioni assembleari e ai nominativi degli azionisti, secondo le modalità specificamente previste nel Manuale dei Servizi.

“Servizio di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari”: indica il servizio fornito da Monte Titoli nell'ambito del quale Monte Titoli comunica agli emittenti le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei titolari degli strumenti finanziari o degli intermediari che detengono strumenti finanziari.

“Servizio di Liquidazione”: indica il servizio di liquidazione fornito da Monte Titoli e operato tramite T2S che consente il regolamento in Euro e nelle altre divise ammesse da T2S delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate.

“Servizio di Notariato”: indica il servizio avente ad oggetto la registrazione iniziale degli strumenti finanziari nel sistema di scritture contabili di Monte Titoli su richiesta degli emittenti.

“Servizio di Regolamento Estero”: indica il servizio fornito da Monte Titoli che consente l'inoltro e il regolamento degli ordini di trasferimento sui conti aperti da Monte Titoli presso i sistemi di regolamento esterni a T2S per liquidare le operazioni per conto dei propri Partecipanti.

“Servizio di supporto eventi societari”: indica il servizio fornito da Monte Titoli avente ad oggetto il supporto al trattamento delle operazioni societarie relative a strumenti finanziari inizialmente registrati presso Monte Titoli, secondo procedure standardizzate e sulla base delle informazioni comunicate dagli Emittenti.

“Servizio di tenuta centralizzata dei conti”: indica il servizio fornito da Monte Titoli avente ad oggetto la tenuta di conti titoli al livello più elevato su richiesta dei soggetti che aderiscono al servizio in qualità di Intermediari.

“Servizio RCC”: indica il servizio fornito da Monte Titoli, rivolto agli Intermediari ed Emittenti, che consente la riconciliazione, il controllo ed il regolamento dei corrispettivi che gli Emittenti riconoscono agli Intermediari per la fornitura delle informazioni anagrafiche degli azionisti.

“Servizio X-TRM”: indica il servizio fornito da Monte Titoli che consente l'acquisizione, la trasmissione e l'inoltro delle operazioni al Servizio di Liquidazione e ai sistemi di liquidazione gestiti da Soggetti Esteri e al Servizio di regolamento estero, per il regolamento tra partecipanti a tali Soggetti Esteri, in T2S o fuori T2S (cd. routing), nonché alle Controparti Centrali.

“T2S Framework Agreement”: il contratto sottoscritto tra Monte Titoli e l'Eurosistema, comprensivo dei relativi allegati che regola la fornitura a Monte Titoli di T2S da parte dell'Eurosistema pubblicato dall'Eurosistema all'indirizzo web <http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/keydocs/html/index.en.html#legal>.

“T2S User Requirements”: indica il documento emanato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea in data 3 luglio 2008 come di volta in volta integrato e modificato che descrive le specifiche “Utente” di T2S.

“T2S”: indica la piattaforma tecnica di regolamento centralizzata per il regolamento contestuale delle transazioni in titoli, domestiche e transfrontaliere, sia per la componente titoli che per il controvalore in moneta di banca centrale, denominata Target 2 Securities, dell'Eurosistema ed utilizzata da Monte Titoli per fornire il Servizio di Liquidazione.

2. Servizio di Notariato

- 2.1** Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di Notariato in qualità di Emittente ai sensi del Regolamento.
- 2.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto nel Regolamento e relative Istruzioni nonché dagli Allegati, il Servizio di Notariato.
- 2.3** Il Cliente conferisce mandato a Monte Titoli per lo svolgimento di tutte le attività di gestione degli strumenti finanziari inizialmente registrati da Monte Titoli sui conti dell'Emittente a seguito dell'adesione al Servizio di Notariato e autorizza Monte Titoli a disporre il regolamento degli importi relativi a tutte le suddette attività di gestione. Le attività di gestione degli strumenti finanziari in

esecuzione di tale mandato sono svolte da Monte Titoli nell'ambito del Servizio di supporto eventi societari.

- 2.4 Ai sensi dell'articolo 1717 del Codice Civile Italiano, il Cliente autorizza Monte Titoli a farsi sostituire dagli Intermediari che abbiano nei propri conti strumenti finanziari emessi dall'Emittente per l'espletamento delle attività oggetto del mandato di cui al comma precedente che comportano la conoscenza del titolare degli strumenti finanziari accentrati direttamente da parte del Cliente o da parte degli intermediari.
- 2.5 Limitatamente agli strumenti finanziari ammessi al Servizio di Notariato in forma cartolare, il Cliente assicura la tempestiva esecuzione delle operazioni di deposito, raggruppamento, frazionamento e di sostituzione di certificati temporanei, fermo restando che tali operazioni sono eseguite senza oneri a carico di Monte Titoli.
- 2.6 Limitatamente agli strumenti finanziari ammessi al Sistema in forma cartolare, il Cliente comunica tempestivamente a Monte Titoli le specifiche numeriche degli strumenti finanziari di propria emissione soggetti a procedura di ammortamento nonché tutti i dati relativi a strumenti finanziari sottratti, smarriti o comunque irregolari e ne autorizza la diffusione a terzi.
- 2.7 Limitatamente agli strumenti finanziari ammessi al Sistema in forma cartolare, il Cliente, su richiesta di Monte Titoli, consegna a quest'ultimo i certificati sostitutivi di quelli smarriti, sottratti o accidentalmente distrutti durante il trasferimento all'emittente stesso o durante la permanenza nei locali di Monte Titoli. Qualora lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione riguardino le cedole staccate dai certificati il Cliente autorizza Monte Titoli a riconoscere ai partecipanti le competenze e i diritti relativi a tali cedole.
- 2.8 Il Cliente prende atto ed accetta che Monte Titoli non è tenuta a verificare la conformità della forma, dematerializzata o cartolare, in cui gli strumenti finanziari sono immessi nel Sistema come selezionata dal Cliente attraverso la documentazione di partecipazione, nel rispetto della normativa applicabile al Cliente.
- 2.9 Il Cliente si impegna a segnalare prontamente per iscritto entro un giorno lavorativo a pena di decadenza ogni discrepanza negli estratti conto e/o nelle comunicazioni inerenti singole movimentazioni inviate da Monte Titoli ai sensi del Regolamento.

3. Servizio di tenuta centralizzata dei conti

- 3.1 Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di tenuta centralizzata dei conti in qualità di Intermediario ai sensi del Regolamento.
- 3.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto nel Regolamento e relative Istruzioni nonché dagli Allegati, il Servizio di tenuta centralizzata dei conti.
- 3.3 Con l'adesione al Servizio il Cliente richiede la registrazione degli strumenti finanziari ammessi al Servizio di tenuta centralizzata dei conti di proprietà del Cliente o di soggetti terzi su conti allo stesso intestati che si impegna a qualificare nella Documentazione di Partecipazione come "conti proprietà", "conti terzi omnibus" o come "conti segregati a livello di cliente individuale" ai sensi del Regolamento.
- 3.4 Il Cliente si impegna sotto propria responsabilità a qualificare nella Documentazione di Partecipazione i conti aperti nell'ambito del Servizio di tenuta centralizzata dei conti come conti propri, conti terzi omnibus o conti terzi segregati per cliente individuale.
- 3.5 Il Cliente sostituisce Monte Titoli nell'espletamento degli adempimenti oggetto del mandato conferito dall'Emittente a Monte Titoli ai sensi dell'articolo 2 - Servizio di Notariato delle presenti Condizioni Generali Parte II, che implicano la conoscenza del titolare degli strumenti finanziari direttamente da parte del Cliente o da parte degli intermediari.

- 3.6** Nel caso di ammissione al Servizio di tenuta centralizzata dei conti, per gli strumenti finanziari in forma cartolare, per gli effetti dell'individuazione iniziale dei certificati immessi nel sistema direttamente dall'Intermediario, fa fede la distinta numerica redatta da Monte Titoli.
- 3.7** La temporanea mancanza di strumenti finanziari su un conto titoli del Cliente non comporta la risoluzione del Contratto.
- 3.8** Il Cliente si impegna a segnalare prontamente per iscritto entro un giorno lavorativo a pena di decadenza ogni discrepanza negli estratti conto e/o nelle comunicazioni inerenti singole movimentazioni inviate da Monte Titoli ai sensi del Regolamento.

4. Servizio di supporto eventi societari

- 4.1** Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di supporto eventi societari in qualità di Emittente o Intermediario ai sensi del Regolamento.
- 4.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto nel Regolamento e relative Istruzioni nonché dai Manuali dei Servizi, il Servizio di supporto eventi societari.
- 4.3** Sulla base del Servizio di supporto eventi societari erogato, il Cliente autorizza Monte Titoli ad accreditare/addebitare sui conti indicati dal Cliente i fondi relativi alle operazioni effettuate sugli strumenti finanziari nell'ambito del Servizio. In particolare, il Cliente autorizza Monte Titoli, per ogni singolo incarico concernente il Servizio di supporto eventi societari, a disporre, sui conti indicati dallo stesso, il regolamento degli importi derivanti dal pagamento dividendi, dal pagamento dei proventi per il rimborso di quote di fondi, dal pagamento degli interessi e rimborso del capitale, da aumenti di capitale, da conversioni ed esercizi di facoltà.
- 4.4** Per il regolamento degli importi di cui al comma 4.3 che precede, il Cliente conferisce mandato ad uno o più Enti Pagatori. A tal fine il Cliente si impegna a far pervenire a Monte Titoli l'accettazione del mandato da parte dell'Ente Pagatore, secondo i termini e le modalità previste dalle Istruzioni, nonché a comunicare tempestivamente a Monte Titoli ogni variazione relativa all'Ente Pagatore, incluso la nomina di un nuovo Ente Pagatore a seguito dell'estinzione totale o parziale del suddetto mandato. La nomina del nuovo Ente Pagatore dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'estinzione totale o parziale del suddetto mandato. Qualora la cessazione dell'incarico avvenga su iniziativa dell'Ente Pagatore, il Cliente autorizza Monte Titoli a riconoscere la comunicazione dell'estinzione totale o parziale del mandato inviata dall'Ente Pagatore a Monte Titoli quale valida notifica di tale estinzione.
- 4.5** Il Cliente prende atto ed accetta che l'Emittente può dichiarare sotto propria responsabilità errori palesi nei pagamenti relativi a interessi e di rimborso del capitale e dividendi eseguiti da Monte Titoli e che in tal caso Monte Titoli può procedere allo storno e alla riproposizione degli stessi nei termini indicati nel Regolamento.

5. Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali

- 5.1** Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali in qualità di Intermediario ai sensi del Regolamento.
- 5.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto nel Regolamento e relative Istruzioni nonché dagli Allegati, il Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali.
- 5.3** Il Cliente prende atto ed accetta che la registrazione iniziale dei titoli oggetto del Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali avviene presso i depositari centrali esteri con i quali Monte Titoli ha stabilito un collegamento in base alle regole applicabili ai

depositari centrali esteri presso cui sono registrati inizialmente ; pertanto tali titoli possono essere oggetto di provvedimenti di sospensione ed esclusione da parte dei depositari centrali esteri in conseguenza dei quali Monte Titoli sospende o esclude il servizio stesso.

- 5.4** Il Cliente è tenuto a rispettare le restrizioni al Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali previste dai Manuali dei Servizi e a verificare e a rispettare i requisiti di trasparenza e le restrizioni di possesso e di esercitabilità dei diritti applicabili agli strumenti finanziari oggetto del Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali. Il Cliente prende atto ed accetta che Monte Titoli non è tenuta a svolgere alcuna verifica in merito a tali requisiti di trasparenza e restrizioni di possesso.
- 5.5** Il Cliente autorizza Monte Titoli a disporre, sui conti indicati dallo stesso, il regolamento degli importi derivanti dalla gestione degli eventi societari sugli strumenti finanziari oggetto del Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali. Con riferimento agli addebiti e/o accrediti di titoli e/o contante rivenienti dagli tali eventi societari sugli strumenti finanziari oggetto del Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali, il Cliente autorizza Monte Titoli ad addebitare/accreditare direttamente gli strumenti finanziari e/o il contante precedentemente accreditati/addebitati dai depositari centrali esteri a Monte Titoli in caso di:
- a) erronea istruzione del Cliente o del depositario centrale estero, relativamente ad operazioni societarie. In caso di errore del Cliente, lo stesso dovrà darne tempestiva segnalazione a Monte Titoli affinché si attivi per le comunicazioni necessarie alla rettifica; in caso di errore del depositario centrale estero, Monte Titoli si attiverà per la rettifica, ricevuta la comunicazione da parte dello stesso Soggetto Estero;
 - b) regolamenti di fondi conseguenti ad operazioni societarie, che non siano definitivi perché subordinati alla provvista presso il depositario centrale estero da parte dell'Emittente o che siano stati effettuati anteriormente al costituirsi di detta provvista;
 - c) leggi, regolamenti, provvedimenti, sentenze, ingiunzioni, sequestri conservativi, o altre azioni promananti da qualunque autorità, volte al ripristino di ogni posizione di credito e debito;
 - d) claims e compensations e operazioni societarie di sottoscrizione fra le quali, a titolo esemplificativo, gli aumenti di capitale e l'esercizio di warrant secondo quanto previsto dalle Istruzioni.
- 5.6** Nelle ipotesi di cui alle lettere del comma che precede, in caso di impossibilità a procedere all'addebito diretto dei fondi, il Cliente sarà comunque tenuto all'immediata restituzione/conferimento dei fondi ricevuti ed al risarcimento dell'eventuale danno, ivi comprese le spese relative agli interessi passivi e al cambio valuta. Qualora il Cliente non provveda alla restituzione/conferimento dei fondi, il Cliente e Monte Titoli convengono che si verifichi la compensazione tra il credito vantato da Monte Titoli relativo alla restituzione/conferimento dei fondi e ogni credito del Cliente relativo al trasferimento da parte di Monte Titoli di fondi relativi a strumenti finanziari di pertinenza dello stesso, anche diversi da quelli oggetto del presente articolo. Il Cliente autorizza pertanto Monte Titoli a detrarre gli importi di propria spettanza dai successivi pagamenti da effettuarsi a favore del Cliente.
- 5.7** Il Cliente autorizza Monte Titoli a procedere agli addebiti/accrediti del conto del Cliente in Euro anziché in valuta estera in caso di addebiti/accrediti da effettuarsi in valuta estera e/o in caso di mancata indicazione del conto da utilizzare per le operazioni in valuta estera, secondo i criteri e le modalità previste dalle Istruzioni.

6. Servizio di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari

- 6.1** Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari in qualità di Emittente ai sensi del Regolamento.
- 6.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto nel Regolamento e relative Istruzioni nonché dagli Allegati, il Servizio di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari.

- 6.3** Il Cliente dichiara e garantisce che la richiesta di identificazione dei titolari di strumenti finanziari oggetto del Servizio di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari e l'utilizzo da parte dello stesso delle informazioni oggetto di tale richiesta è conforme alle norme di riferimento applicabili indicate nella suddetta richiesta.

7. Servizi Fiscali

- 7.1** Nel presente articolo per Cliente si intende l'Intermediario che può partecipare ai Servizi Fiscali ai sensi del Regolamento.
- 7.2** Qualora siano oggetto dei Servizi Fiscali strumenti finanziari soggetti alla normativa fiscale italiana, secondo quanto previsto dal Regolamento, i rapporti tra Monte Titoli e il Cliente sono disciplinati da appositi contratti.
- 7.3** Qualora siano oggetto dei Servizi Fiscali strumenti finanziari soggetti a normativa fiscale estera, dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dal Regolamento e relative Istruzioni nonché dagli Allegati, il Servizio Fiscale in relazione a strumenti finanziari soggetti a normativa fiscale estera.
- 7.4** Ai fini dell'erogazione dei Servizi Fiscali il Cliente è tenuto a far pervenire nei tempi richiesti la documentazione prescritta dalla normativa fiscale nazionale e/o estera, nonché quella indicata nei contratti di cui al comma 7.2 che precede, nelle Istruzioni e nei Manuali dei Servizi.
- 7.5** il Cliente autorizza Monte Titoli ad addebitare sui conti indicati dallo stesso gli importi derivanti dall'assolvimento degli adempimenti fiscali oggetto dei Servizi Fiscali come prescritti dalla normativa applicabile.
- 7.6** Il Cliente prende atto che il Servizio Fiscale ha per oggetto le attività connesse all'applicazione della tassazione a carico degli Intermediari sui proventi o sulle transazioni relative a strumenti finanziari dallo stesso detenuti nell'ambito del Servizio di tenuta centralizzata dei conti, secondo quanto previsto dal Regolamento e pertanto non include alcuna attività consulenza di natura fiscale o tributaria.
- 7.7** Il Cliente dichiara e garantisce che le informazioni contenute nella documentazione fornita a Monte Titoli ai fini dell'espletamento dei Servizi Fiscali sono veritiere, corrette e complete. Il Cliente prende atto e accetta che Monte Titoli non è in alcun modo responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle suddette informazioni e/o documentazione.

8. Servizi FIS/CPA

- 8.1** Nel presente articolo per Cliente si intende l'Intermediario partecipante al Servizio di tenuta centralizzata dei conti o l'Emittente partecipante al Servizio di supporto eventi societari.
- 8.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dal Regolamento e relative Istruzioni, i Servizi FIS/CPA.
- 8.3** I Servizi FIS/CPA sono disciplinati oltre che dal Regolamento dal Manuale dei Servizi che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare, restando inteso inoltre che la partecipazione ai Servizi FIS/CPA è subordinata all'adesione alla piattaforma MT-X, organizzata e gestita da Monte Titoli, secondo quanto previsto dal Manuale dei Servizi.
- 8.4** Il Cliente prende atto ed accetta che l'inoltro di segnalazioni e comunicazioni agli Emittenti per il tramite del Servizio FIS/CPA per conto di altri intermediari a livello inferiore della catena di detenzione è soggetto alla comunicazione dei dati anagrafici previsti nella Documentazione di Partecipazione.
- 8.5** Monte Titoli può sospendere i Servizi FIS/CPA per effettuare attività di manutenzione o miglioria previa comunicazione secondo le modalità previste all'articolo 6 delle Condizioni Generali Parte I.

9. Servizio RCC

- 9.1** Nel presente articolo, per Cliente si intende l’Emittente e/o l’Intermediario che può partecipare al Servizio RCC ai sensi del Regolamento.
- 9.2** Il Servizio RCC è disciplinato oltre che dal Regolamento, anche dal “Sistema tariffario per corporate actions” e dal “Protocollo di applicazione del nuovo sistema tariffario per corporate actions”, allegati ai Documenti Operativi del Regolamento pubblicati sul sito di Monte Titoli che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali Parte II e che l’Intermediario e l’Emittente dichiarano di ben conoscere e accettare.
- 9.3** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell’articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dal Regolamento e relative Istruzioni nonché dagli allegati di cui al comma che precede, il Servizio RCC.
- 9.4** Qualora il Cliente partecipi al Servizio RCC per il tramite di un soggetto terzo, secondo quanto previsto dalle Istruzioni, il Cliente rimane comunque responsabile dell’operato di tale soggetto terzo.
- 9.5** In base al Servizio RCC, Monte Titoli raccoglie, controlla e organizza i dati e le informazioni relative ai dati anagrafici degli azionisti inviate dall’Intermediario e dispone i relativi pagamenti dei corrispettivi che gli Emittenti riconoscono agli Intermediari per la fornitura di tali informazioni secondo i tempi e le modalità indicate nelle Istruzioni. Il Cliente autorizza Monte Titoli ad accreditare/addebitare sui conti indicati dal Clienti i corrispettivi dovuti dall’Emittente all’Intermediario come calcolati e regolati da Monte Titoli nell’ambito del Servizio RCC
- 9.6** Il corrispettivo dovuto dall’Emittente all’Intermediario per i servizi prestati dall’Intermediario, in relazione alla trasmissione delle informazioni anagrafiche degli azionisti, sarà calcolato da Monte Titoli secondo i termini e le condizioni del Servizio RCC, avuto a riferimento il “Protocollo di applicazione del nuovo sistema tariffario per corporate actions” o il diverso schema tariffario concordato tra l’Emittente e l’Intermediario comunicato a Monte Titoli secondo le modalità previste dalle Istruzioni, fermo restando che l’Intermediario accetta che gli Emittenti accedano al Servizio RCC al fine di provvedere alla rettifica dei calcoli dei corrispettivi suddetti.
- 9.7** L’Intermediario o l’Emittente accettano sin d’ora i pagamenti effettuati ai sensi del precedente comma, espressamente dichiarando di non opporre eccezioni o contestazioni di sorta circa le operazioni di pagamento effettuate secondo le modalità ivi previste, salvo manifesto errore tecnico di calcolo imputabile a Monte Titoli, per cui troverà applicazione quanto disposto nelle Condizioni Generali Parte I.
- 9.8** L’ Intermediario prende atto ed accetta che in caso di recesso da parte dell’Intermediario dal Servizio di tenuta centralizzata dei conti e in caso di operazioni societarie straordinarie che comportino la cessazione dell’Intermediario, Monte Titoli non è tenuta disporre i pagamenti di cui al presente articolo restando a carico dell’Intermediario il regolamento dei relativi importi con modalità diverse dal Servizio RCC.

10. Servizio di Liquidazione

- 10.1** Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di Liquidazione ai sensi del Regolamento.
- 10.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell’articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dal Regolamento e relative Istruzioni nonché dai *T2S User Requirements* e dai Manuali dei Servizi, il Servizio di Liquidazione. Con riferimento ai *T2S User Requirements*, il Cliente prende atto (i) che la versione aggiornata del documento è pubblicata dalla Banca Centrale Europea all’indirizzo web <http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/keydocs/html/index.en.html> (ii) che il documento è parte integrante del Contratto.
- 10.3** Il Cliente prende atto ed accetta che le modifiche ai *T2S User Requirements* sono soggette alla procedura di modifica di cui all’art. 47 e all’Allegato 9 (Change and Release Management) del *T2S Framework Agreement*. Pertanto, fermo restando quanto previsto all’art. 11.3 delle Condizioni Generali Parte I, in deroga a quanto previsto all’art. 7.2 delle Condizioni Generali Parte I, Monte Titoli dà notizia al Cliente delle modifiche ai *T2S User Requirements* comunicandone il testo attraverso il proprio sito internet prontamente dal momento in cui è informata dall’Eurosistema circa

l'approvazione di dette modifiche. In tale comunicazione Monte Titoli indica il termine entro il quale il Cliente può esercitare il diritto di recesso di cui al comma 11.3 delle Condizioni Generali Parte I.

- 10.4** Ai sensi dell'articolo 89 comma 2 e 5 del Regolamento Delegato (EU) n. 2017/392, il Cliente costituito ai sensi della legge di paesi terzi dichiara di essere in grado di rispettare i requisiti giuridici di partecipazione al Servizio di Liquidazione e di assicurare la riservatezza dei Dati del Servizio di Liquidazione e si impegna a fornire, su richiesta di Monte Titoli, ogni informazione utile ad attestare il rispetto di tali requisiti, ivi inclusi eventuali pareri legali o accordi, anche successivamente all'efficacia del contratto ai sensi del comma 10.3 che precede.
- 10.5** Il Cliente che non dispone di conti per il regolamento del contante o non intende utilizzarli, si impegna a conferire ad un Ente Pagatore l'incarico di effettuare il regolamento del contante, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla Documentazione di Partecipazione. Il Cliente si impegna inoltre ad inviare direttamente o tramite l'Ente Pagatore l'accettazione del suddetto incarico compilando il modello predisposto da Monte Titoli e disponibile nell'ambito della Documentazione di Partecipazione e a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al suddetto incarico. Il Cliente autorizza Monte Titoli a riconoscere la comunicazione dell'estinzione totale o parziale del suddetto mandato inviata dall'Ente Pagatore a Monte Titoli quale valida notifica di tale estinzione.
- 10.6** Il Cliente si impegna ad interagire con l'Eurosistema nei casi previsti dal Regolamento, dalle Istruzioni o dai Documenti Operativi, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Cliente e Monte Titoli.
- 10.7** Impregiudicato quanto previsto dal presente articolo 10 delle presenti Condizioni Generali Parte II, il Cliente si impegna a collaborare in buona fede comunicando tempestivamente a Monte Titoli ogni errore nei dati T2S al fine di consentire a Monte Titoli di riportare all'Eurosistema ogni errore nei Dati T2S secondo quanto previsto all'art. 22 del T2S Framework Agreement.
- 10.8** Il Cliente prende atto ed accetta che ai sensi dell'articolo 36 del T2S Framework Agreement, l'Eurosistema ha la facoltà di disconnettere i DCP dalla piattaforma T2S nel caso in cui, l'Eurosistema ritenga ragionevolmente che la connessione del DCP alla piattaforma T2S rappresenti un rilevante rischio per la sicurezza ed integrità di T2S. Resta inteso che Monte Titoli non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di qualsivoglia conseguenza di tale disconnessione attuata dall'Eurosistema.
- 10.9** Ai fini di accedere ai meccanismi di anticipazione del contante da parte di Banca d'Italia, il Cliente autorizza Monte Titoli ad accreditare con funzione di garanzia a favore di Banca d'Italia gli strumenti finanziari di volta in volta segnalati, secondo quanto previsto dal Regolamento.

11. Servizio di Regolamento Estero

- 11.1** Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di Regolamento Estero in qualità di Intermediario ai sensi del Regolamento dei Servizi.
- 11.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto stabilito dal Regolamento e relative Istruzioni nonché dai Manuali dei Servizi, il Servizio di Regolamento Estero.
- 11.3** Il Servizio di Regolamento Estero erogato da Monte Titoli consiste nel regolamento di operazioni per conto del Cliente, tramite i conti aperti da Monte Titoli presso i depositari centrali esteri e i sistemi di pagamento utilizzati da questi ultimi, restando inteso sin d'ora che il regolamento delle suddette operazioni è disciplinato dalle modalità e dalle regole stabilite dal sistema di liquidazione del depositario centrale estero. Resta pertanto a carico del Cliente ogni eventuale onere, vincolo, restrizione, ritardo o perdita che possa derivare dall'applicazione della disciplina del depositario estero, nonché da eventi derivanti dal rapporto tra il depositario centrale estero non aderente a T2S e la controparte del Cliente nelle operazioni da regolare o regolate.
- 11.4** Fatto salvo quanto previsto all'art. 13.1 (c), Monte Titoli e il Cliente, nei reciproci rapporti, assumono come valide e prevalenti le scritture contabili di Monte Titoli per la tracciabilità delle operazioni oggetto del Servizio di Regolamento Estero.

12. Servizio X-TRM

- 12.1** Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio X-TRM ai sensi del Regolamento.
- 12.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dal Regolamento e relative Istruzioni nonché dai Manuali dei Servizi, il Servizio X-TRM.
- 12.3** Nelle ipotesi in cui la partecipazione al Servizio X-TRM avvenga in nome proprio e per conto di soggetti terzi secondo quanto previsto dal Regolamento, il Cliente si impegna a comunicare e a mantenere aggiornato l'elenco dei soggetti partecipanti al mercato per conto dei quali partecipa al Servizio X-TRM, compilando l'apposito modello predisposto da Monte Titoli e disponibile nell'ambito della Documentazione di Partecipazione in via telematica. Resta inteso che le operazioni immesse dal Cliente nel Servizio X-TRM per conto di terzi si intendono come esclusivamente pertinenti a rapporti giuridici intercorrenti tra Monte Titoli ed il Cliente stesso pertanto il soggetto terzo non può vantare nei confronti di Monte Titoli alcuna pretesa o potere dispositivo su dette operazioni.
- 12.4** Qualora il Cliente richieda l'inoltro di operazioni ai sistemi di liquidazione gestiti da depositari centrali esteri, si impegna a fornire a Monte Titoli qualunque documento dovesse essere richiesto dal Soggetto Estero che effettua il regolamento, inoltrandone copia anche a Monte Titoli.

13. Obblighi del Cliente dei Servizi

- 13.1** Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento, il Cliente, anche a seconda della sua qualificazione come DCP, è tenuto:
- a) ad effettuare, prima di aderire ad uno o più Servizi e in caso di rilascio di nuove funzionalità o nuove versioni dei singoli Servizi, i test e/o i collaudi delle funzionalità connesse ai singoli Servizi, testando, in particolare, le specifiche funzioni indicate nelle Istruzioni relative agli specifici Servizi nonché a fornire a Monte Titoli, ove richiesto, riscontro circa l'esito positivo di tali test e/o collaudi, secondo i termini, le modalità e le specifiche di volta in volta comunicate da Monte Titoli ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni Generali Parte I. Il Cliente prende atto ed accetta che Monte Titoli potrà considerare l'assenza di riscontro o la mancata esecuzione dei suddetti test o collaudi quale silenzio assenso all'avvio delle nuove funzionalità o nuove versioni dei Servizi.
 - b) ad avere, già prima di aderire ad uno o più Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali Parte II, un assetto organizzativo e tecnologico idoneo al corretto utilizzo dei Servizi e avente, nello specifico, le seguenti caratteristiche:
 - i. esistenza di un adeguato presidio organizzativo di riferimento al quale Monte Titoli possa rivolgersi per ogni necessità o informazione operativa;
 - ii. compatibilità tecnica con le strutture telematiche relative ai Servizi;
 - iii. esistenza di procedure che consentano, in caso di disfunzioni tecniche, di ricostruire in tempo utile la situazione delle operazioni immesse nei Servizi;
 - iv. tempestività di ripristino delle attività operative a seguito di disfunzioni dei Servizi;
 - v. efficienza in termini di tempestività di risposta nell'interazione con le procedure relative ai Servizi, nonché in termini di allocazione delle risorse dedicate in relazione ai volumi trattati;
 - vi. elevato livello di sicurezza, in termini di riservatezza e di integrità, al fine di assicurare che le informazioni non siano state generate da fonti o attività non autorizzate.
 - c) a cooperare con Monte Titoli, o con i soggetti terzi da questa designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire:
 - i. la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Cliente che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento dei Servizi;
 - ii. lo svolgimento di indagini di customer satisfaction, previo accordo con il Cliente sul giorno e l'ora dell'accesso;

- iii. l'effettuazione di operazioni di collaudo delle procedure di avviamento e di verifica del funzionamento del sistema di disaster recovery di pertinenza di Monte Titoli;
 - iv. la verifica dell'idoneità dell'assetto organizzativo e tecnologico secondo quanto previsto dal presente comma 13.1;
- d) ad utilizzare i Dati dei Servizi – fatta eccezione per i dati immessi dallo stesso nei Servizi per effetto della partecipazione agli stessi e dei quali lo stesso mantiene la più ampia disponibilità - esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative ai Servizi stessi. Resta pertanto escluso il diritto di copiare, registrare, riprodurre, trasferire a commercializzare ovvero sfruttare economicamente in qualunque altro modo, in tutto o in parte, tali Dati dei Servizi.

13.2 Qualora il Cliente intenda avvalersi di un Centro Servizi per la gestione delle procedure operative e dei sistemi tecnologici per la partecipazione ai Servizi, fermo restando che il rapporto contrattuale per la fornitura dei servizi intercorre esclusivamente tra Monte Titoli e il Cliente, è tenuto ad informare prontamente Monte Titoli della sottoscrizione del contratto con il Centro Servizi; secondo i termini e le condizioni di cui al Regolamento e ad inviare a Monte Titoli, anche per estratto, le clausole dei contratti tra il Cliente e il Centro Servizi atte ad attestare i requisiti dei Centri Servizi previsti dal Regolamento. È fatto salvo in ogni caso il diritto di Monte Titoli di richiedere copia del suddetto contratto.

13.3 Per la fruizione dei Servizi richiesti dal Cliente, quest'ultimo è tenuto:

- a) a dotarsi delle connessioni telematiche necessarie ad interfacciarsi con Monte Titoli, compilando le apposite sezioni della Documentazione di Partecipazione e indicando il mezzo telematico prescelto, secondo le modalità descritte nei relativi manuali tecnici;
- b) a formalizzare al CIPA (i.e. il Comitato Interministeriale per l'automazione) la propria posizione al fine dell'utilizzo della rete, qualora il mezzo telematico prescelto dal Cliente per la connessione al sistema sia la rete RNI;
- c) qualora intenda utilizzare la rete RNI, la piattaforma MT-X o MT-A2A per il tramite di soggetti terzi, a compilare l'apposita Documentazione di Partecipazione, in base ai termini e condizioni di cui al Regolamento;
- d) qualora intenda utilizzare la rete SWIFT ad aderire al CUG di Monte Titoli sottoscrivendo la documentazione richiesta dal gestore di tale rete;
- e) a comunicare a Monte Titoli, mediante la compilazione della Documentazione di Partecipazione, la data di attivazione della connessione alla rete RNI e/o alla piattaforma MT-X e/o MT-A2A, non appena ricevute da parte di Monte Titoli le chiavi di cifratura per le modalità di connessione RNI e/o dei profili utente (username e password) per il servizio di connessione telematica MT-X, restando inteso che la suddetta data di attivazione sarà posteriore di almeno 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data di ricezione della documentazione stessa da parte di Monte Titoli;
- f) qualora intenda aderire al mezzo di connessione telematica MT-A2A, a richiedere previamente la connessione alla piattaforma MT-X, fatto salvo in ogni caso il superamento con esito positivo dei test di connessione secondo i termini e le condizioni stabiliti da Monte Titoli;
- g) qualora intenda recedere dal sistema di connessione al sistema tramite RNI, MT-X e/o MT-A2A, a comunicare tale intenzione a Monte Titoli con un preavviso di 30 (trenta) giorni secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali Parte I.

13.4 In attuazione della normativa FATCA e in seguito all'emanazione delle disposizioni applicative del D.M. 28 dicembre 2015 di recepimento della direttiva n. 2014/107/UE che obbliga le Amministrazioni finanziarie degli Stati Membri a comunicare automaticamente ogni anno le informazioni fiscali secondo il Common Reporting Standard (c.d. CRS) dell'OCSE, il Cliente è tenuto a inviare a Monte Titoli apposito modulo allegato al Contratto debitamente compilato e firmato.

14. Responsabilità

14.1 Con riferimento ai Servizi erogati da Monte Titoli in base ai termini e alle condizioni contrattuali rilevanti, il Cliente esonera Monte Titoli da qualsivoglia responsabilità a carico di quest'ultima nelle seguenti ipotesi:

- a. con riferimento al Servizio X-TRM, in relazione ai danni e/o a qualsivoglia pregiudizio sofferto dal Cliente connesso e/o collegato alle modalità di regolamento delle operazioni oggetto del Servizio di Regolamento Estero, in quanto disciplinate dal sistema di regolamento estero;
- b. con riferimento al Servizio di Regolamento Estero, in relazione ai danni e/o a qualsivoglia pregiudizio sofferto dal Cliente connesso e/o collegato all'applicazione della Direttiva Settlement Finality come implementata dal depositario centrale estero, sulla base della quale l'operazione deve intendersi "irrevocabile e definitiva";
- c. con riferimento al Servizio di Regolamento Estero, in relazione ai danni e/o qualsivoglia pregiudizio sofferto dal Cliente connesso e/o collegato alla istruzione di cancellazione inoltrata dal Cliente a Monte Titoli, restando comunque salva la facoltà del Cliente di chiedere la cancellazione dell'operazione sino al momento in cui non è "irrevocabile e definitiva" ove previsto dalle regole del depositario centrale estero;
- d. con riferimento al Servizio di tenuta centralizzata dei conti erogato ad un Intermediario, in relazione ai danni e/o qualsivoglia pregiudizio che possa essere addebitato a Monte Titoli, in conseguenza del possesso di strumenti finanziari immessi dall'Intermediario stesso e, in particolare, per il caso in cui gli stessi risultassero irregolari;
- e. con riferimento al Servizio di Notariato e al Servizio di identificazione dei titolari di strumenti finanziari erogato ad un Emittente, in relazione a danni o a qualsivoglia pregiudizio sofferto dal Cliente connessi al mancato rispetto delle norme applicabili alle eventuali richieste di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali Parte II.
- f. con riferimento al Servizio RCC, in relazione ai danni e/o qualsivoglia pregiudizio, connesso e/o collegato alla correttezza, tempestività e veridicità delle informazioni inviate dall'Intermediario, nonché in relazione a ogni contestazione o azione da chiunque proposta in qualunque sede con riferimento alle attività prestate da Monte Titoli in esecuzione del presente Contratto sulla base delle informazioni medesime.
- g. con riferimento ai Servizi Fiscali, da ogni responsabilità derivante o comunque relativa a questioni tributarie diverse da quelle previste per l'espletamento dei Servizi Fiscali.

14.2 Con riferimento al Servizio di supporto eventi societari erogato a favore dell'Emittente, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.3 delle Condizioni Generali Parte I, l'Emittente si impegna a manlevare e tenere indenne Monte Titoli da ogni responsabilità, ivi incluso il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi:

- a. nei casi in cui il regolamento degli importi relativi alle operazioni per il pagamento dei dividendi, il pagamento dei proventi per il rimborso di quote di fondi, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale oggetto del Servizio di supporto eventi societari, e il regolamento dei corrispettivi di competenza degli Intermediari, di cui al Servizio RCC, non possa essere effettuato per cause riconducibili all'Emittente;
- b. per mancanza di fondi sul conto dell'Ente Pagatore incaricato dall'Emittente o, comunque, in assenza di messa a disposizione dei fondi stessi, sul conto indicato da Monte Titoli, da parte dell'Emittente, dei sistemi gestiti da Soggetti Esteri o dei rispettivi Enti Pagatori;
- c. qualora il Cliente non provveda alla nomina di un Ente Pagatore, anche a seguito di revoca esercitata dal precedente Ente Pagatore, e a decorrere dalla notifica dell'estinzione del suddetto mandato;

- d. nei casi in cui il regolamento degli importi relativi alle operazioni pagamento dividendi, pagamento proventi per rimborso di quote di fondi, pagamento interessi e rimborso del capitale di oggetto del Servizio di supporto eventi societari, e il regolamento dei corrispettivi di competenza degli Intermediari, di cui al Servizio RCC, debba essere stornato da Monte Titoli, secondo quanto precisato nelle Istruzioni;
- e. per errore del Cliente o dell'Ente Pagatore incaricato, previa richiesta da inoltrare a Monte Titoli, congiuntamente alla quale deve essere inviata l'eventuale istruzione di riproposizione del regolamento;
- f. nel caso in cui non sia stato possibile eliminare, nel sistema T2S, l'operazione revocata dall'Ente Pagatore incaricato.

14.3 Con riferimento al Servizio di Notariato erogato a favore dell'Emittente, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.3 delle Condizioni Generali Parte I, l'Emittente si impegna a tenere indenne e manlevata Monte Titoli nelle seguenti ipotesi, ivi incluso il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi:

- a. nel caso in cui la forma, dematerializzata o cartolare, in cui gli strumenti finanziari che sono immessi nel sistema secondo quanto indicato dall'Emittente nella Documentazione di Partecipazione risulti non conforme alle norme applicabili all'emissione.
- b. con riferimento agli Emittenti la cui sede legale non è situata nel territorio dell'Unione Europea, nel caso l'accesso al servizio non risulti conforme alle norme dell'ordinamento dello stato giuridico provenienza dell'emittente.

14.4 Con riferimento al Servizio di supporto eventi societari e al Servizio di gestione degli strumenti finanziari tramite collegamenti con depositari centrali, erogati a favore dell'Intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.3 delle Condizioni Generali Parte I, l'Intermediario si impegna a tenere indenne e manlevata Monte Titoli nelle seguenti ipotesi, ivi incluso il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi:

- a. il regolamento degli importi di cui all'articolo 4.3, 4.4 e 5.5 delle presenti Condizioni Generali Parte II non possa essere effettuato per mancanza di fondi sul conto dell'Ente Pagatore incaricato dall'Intermediario o, comunque, in assenza della messa a disposizione dei fondi stessi sul conto indicato da Monte Titoli da parte dell'Emittente, dei depositari centrali esteri o dei rispettivi Enti Pagatori;
- b. il regolamento degli importi di cui all'articolo 4.3 delle presenti Condizioni Generali Parte II non possa essere effettuato per mancata nomina dell'Ente Pagatore dell'Intermediario, anche a seguito della revoca del mandato a cura del precedente Ente Pagatore, e a decorrere dalla notifica dell'estinzione del suddetto mandato;
- c. Monte Titoli debba stornare l'operazione di pagamento degli importi di cui all'articolo 4.3 delle presenti Condizioni Generali Parte II, nel caso in cui non sia stato possibile eliminare, nel sistema di regolamento T2S, l'operazione revocata dall'Ente Pagatore incaricato dall'Intermediario.

14.5 Con riferimento ai Servizi Fiscali, erogati a favore dell'Intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.3 delle Condizioni Generali Parte I, l'Intermediario si impegna a tenere indenne e manlevata Monte Titoli nelle seguenti ipotesi, ivi incluso il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi:

- a. in caso di non corretto assolvimento da parte dell'Intermediario degli adempimenti e degli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente in conseguenza della non veridicità, non correttezza o incompletezza delle informazioni e/o documentazione fornite a Monte Titoli ai fini dell'espletamento dei Servizi Fiscali.

14.6 In conformità a quanto previsto dall'art. 8.3 delle Condizioni Generali Parte I, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Monte Titoli da ogni responsabilità, ivi incluso il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi derivanti dalla mancata esecuzione dei test o collaudi di

cui al comma 13.1 (a) delle presenti Condizioni Generali Parte II o dall'esecuzione degli stessi secondo termini, modalità e specifiche non conformi a quelle comunicate da Monte Titoli.

- 14.7** Con riferimento al Servizio di Liquidazione fermo restando quanto previsto dall'art. 8.1 delle Condizioni Generali Parte I, in caso di eventi dannosi occorsi nell'ambito del Servizio di Liquidazione che il Cliente ritenga risarcibili da Monte Titoli, il Cliente è tenuto a far pervenire a Monte Titoli, una denuncia – a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza – relativa al prodursi di eventi che ritenga risarcibili da parte della Società Fornitrice del Servizio occorsi nell'ambito del Servizio di Liquidazione. La denuncia è redatta in lingua inglese e trasmessa a mezzo raccomandata A/R e contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l'evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di supporto, anche in ordine alla quantificazione del danno, è redatta in lingua inglese e deve pervenire alla Società fornitrice del Servizio, entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine. Monte Titoli avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione di supporto, e il Cliente sarà tenuto a darvi riscontro entro 20 (venti) giorni di calendario.
- 14.8** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8(1) delle Condizioni Generali Parte I, in caso di danni subiti dal Cliente imputabili a comportamenti o omissioni del depositario centrale estero nell'ambito del Servizio di Regolamento Estero o del Servizio di Liquidazione o del Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamenti con altri depositari centrali, Monte Titoli si impegna a verificare con il depositario centrale estero le circostanze che hanno determinato l'evento dannoso e ad attivarsi in conformità al contratto tra Monte Titoli e il Soggetto Estero al fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni causati da atti o omissioni del Soggetto Estero.

15. Diritto di ritenzione

- 15.1** A garanzia di ogni credito maturato in relazione all'esecuzione del Contratto, Monte Titoli si riserva di esercitare il diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Partecipante presenti sul conto proprio del Cliente nel Servizio di tenuta Centralizzata dei conti.
- 15.2** Il Cliente prende atto che il diritto di ritenzione di cui al precedente comma 15.1 opererà senza alcun pregiudizio di quanto previsto ai sensi del comma 5.6 delle presenti Condizioni Generali – Parte II, con riferimento al diritto di compensazione di Monte Titoli, nell'ambito del Servizio di gestione di strumenti finanziari tramite collegamento con altri depositari centrali.

16. Corrispettivi

- 16.1** I corrispettivi che il Cliente è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 10 delle Condizioni Generali Parte I sono definiti nella Price List pubblicata sul sito di Monte Titoli ai sensi dell'art. 34(2) di CSDR; tali corrispettivi sono definiti secondo i criteri previsti dalla politica dei prezzi pubblicata sul sito di Monte Titoli.
- 16.2** Impregiudicato quanto previsto all'articolo 10 delle Condizioni Generali Parte I, il Cliente autorizza Monte Titoli ad addebitare direttamente i corrispettivi previsti nella Price List sui conti indicati dal Cliente nella Documentazione di Partecipazione.
- 16.3** Per il regolamento dei corrispettivi, il Cliente può conferire mandato ad uno o più Enti Pagatori. Il Cliente si impegna ad inviare direttamente o tramite l'Ente Pagatore a Monte Titoli l'accettazione del mandato da parte dell'Ente Pagatore, compilando il modello predisposto da Monte Titoli e disponibile nell'ambito della Documentazione di Partecipazione. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Monte Titoli ogni variazione relativa all'Ente Pagatore, inclusa la nomina di un nuovo Ente Pagatore a seguito dell'estinzione del suddetto mandato. La nomina del nuovo Ente Pagatore dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'estinzione totale o parziale del suddetto mandato. Qualora la cessazione dell'incarico avvenga su iniziativa dell'Ente Pagatore, il Cliente autorizza Monte Titoli a riconoscere la comunicazione dell'estinzione totale o parziale del mandato inviata dall'Ente Pagatore a Monte Titoli quale valida notifica di tale estinzione.

16.4 Fermo restando l'obbligo di nominare un nuovo Ente Pagatore ai sensi del paragrafo che precede, in caso di impossibilità a nominare tale Ente Pagatore nei termini ivi previsti, i corrispettivi previsti nella Price List potranno essere pagati dagli Emittenti mediante bonifico fino alla nomina del nuovo Ente Pagatore.

17. Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

17.1 I marchi Monte Titoli, X-TRM e MT-X sono di proprietà di Monte Titoli S.p.A. Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo sono di proprietà di London Stock Exchange plc. I predetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del London Stock Exchange Group, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del London Stock Exchange Group proprietaria del marchio.

17.2 I Servizi, nonché i layout e i contenuti dei siti web www.montetitoli.it e www.borsaitaliana.it e dei Servizi, inclusi a titolo esemplificativo tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni, procedure di acquisizione e gestione dei dati e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato, sono di esclusiva proprietà della relativa Società del London Stock Exchange Group plc indicata nei siti stessi e sono tutelati ai sensi delle leggi sul diritto d'autore e sul diritto di proprietà industriale.

18. Consenso all'identificazione degli Intermediari

18.1 Il Cliente prende atto ed accetta che Monte Titoli su richiesta dell'emittente o del depositario centrale estero comunicherà i dati identificativi degli intermediari che detengono strumenti finanziari nell'ambito del Servizio di tenuta centralizzata dei conti nei casi e secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento.

18.2 È fatta salva la facoltà dell'Intermediario di sottoscrivere un apposito modulo, disponibile su richiesta del medesimo, con il quale vietare la trasmissione, richiesta dall'emittente o dal depositario centrale estero, del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di proprietà.

* * *